

N. R.G. 3465/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio Casarella

Presidente

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Giudice rel./est

Dott.ssa Willelma Monterotti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 3465/2019, trattenuta in decisione alla udienza del 24/02/2022, scaduti in data 16/05/2022 i termini di cui agli art. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

MACROSOFT S.R.L. (C.F. e P. IVA 00900630435, ora Pharmagest Italia S.r.l., C.F. e P. IVA 01592430431, per effetto di fusione per incorporazione efficace dal 12 novembre 2019, come da atti *sub* docc. 9-11), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Denis Serge Supplisson (C.F. SPPDSS69C19Z110L), rappresentata e difesa, per procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a D.I. n. 613/2019 depositato in data 28/05/2019, dagli Avv.ti Giancarlo Luglini (C.F. LGLGCR73H23A345I), Ilario Giangrossi (C.F. GNGLRI75A11H769P), Chiara Bicci (C.F. BCCCRL80S65F205X) e Francesca Baleani (C.F. BLNFNC80M52G157D), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Baleani in Ancona, Via Leopardi n. 2;

-opponente-

pagina 1 di 14



ROBERTO MARIANI (C.F. MRNRRT 57R07E783Y rappresentato e difeso giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83 c. 3 cpc alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/10/2019 dall'Avv. Italo Pierdominici del foro di Macerata (cf: PRDTLI52P07B474P) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Macerata via G. da Maiano 3;

-opposto-

OGGETTO: *“opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 613/2019 emesso dal Tribunale di Ancona in data 13/04/2019, notificato in data 17/04/2019; trattamento di fine mandato dell'amministratore di s.r.l.”*

CONCLUSIONI

Alla udienza del 24/02/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza (e relativi allegati) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 04/04/2019 Roberto Mariani chiedeva al Tribunale delle Imprese di Ancona di ingiungere alla società Macrosoft s.r.l. la somma di E. 42.398,51 a titolo di trattamento di fine mandato.

In sintesi e per quanto d'interesse il ricorrente deduceva che:

- Roberto Mariani aveva cessato l'incarico di amministratore della Macrosoft in data 14/09/2018;
- la detta società con delibera del 07/03/2018 aveva attestato un credito del sig. Mariano Roberto di E. 42.398,51 a titolo di trattamento di fine mandato;
- Macrosoft s.r.l. non aveva provveduto al pagamento del suddetto importo nonostante la suddetta somma fosse dovuta ed espressamente esclusa dalla transazione del 14/09/2018;
- il credito predetto era divenuto esigibile dalla data di cessazione dell'incarico da amministratore (cfr. ricorso monitorio in atti).

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, in accoglimento del citato ricorso con D.I. n. 613/2019 del 13/04/2019 (depositato in data 15/04/2019) ingiungeva alla società Macrosoft s.r.l. il pagamento della somma di E. 42.399,00 oltre ad interessi e spese di procedura (cfr. decreto ingiuntivo in atti).



Il citato Decreto Ingiuntivo veniva ritualmente notificato alla società in data 17/04/2019.

Con atto di citazione notificato tramite pec in data 24/05/2019 la società Macrosoft s.r.l. proponeva avverso il citato D.I. tempestiva opposizione rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria: **In via pregiudiziale e/o preliminare:** - dichiarare l’incompetenza di questo ill.mo Tribunale in favore dell’instaurando Collegio Arbitrale e, di conseguenza, revocare, annullare e/o dichiarare invalido l’opposto Decreto Ingiuntivo; **Nel merito, in via principale:** - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Macrosoft S.r.l. al dott. Roberto Mariani a titolo di TFM oggetto del Decreto Ingiuntivo avversario per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l’opposto Decreto Ingiuntivo; - in ogni caso, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte; **Nel merito, in subordine:** - stante l’erroneità dei criteri di calcolo delle somme oggetto del Decreto Ingiuntivo, ridurre in ogni caso il quantum preteso dal ricorrente a quanto effettivamente dovuto, come meglio esposto in narrativa sub § 4.3; **In ogni caso:** - con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA”* (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 14 dell’atto di citazione; con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa di parte opponente – nel confermare le suddette conclusioni- formula anche la seguente ulteriore domanda subordinata: *“nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, integrale o parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto, porre a carico del signor Roberto Mariani tutti gli oneri e/o le penali di riscatto che dovessero essere applicate da Generali, con condanna dello stesso a rimborsare ogni spesa, costo e/o onere di altro tipo che Macrosoft S.r.l. dovesse essere tenuta a sostenere”*; alla udienza di precisazione delle conclusioni la difesa di parte opponente ha confermato le conclusioni rassegnate nella prima memoria richiedendo anche la restituzione delle somme già corrisposte a seguito della concessa provvisoria esecuzione; cfr. foglio di pc depositato in data 22/02/2022).

In sintesi e per quanto d’interesse la difesa dell’opponente, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza del G.O. in forza della clausola arbitrale contenuta all’art. 35 dello Statuto della società opponibile al Mariani in quanto da questi conosciuta ed accettata al momento dell’assunzione dell’incarico di amministratore.

Nel merito la difesa della società opponente eccepiva:

- l’inesigibilità del credito in quanto su iniziativa del Mariani (e di suo fratello) le somme a lui spettanti a titolo di TFM venivano investite in prodotti assicurativi, quale forma di accumulo con finalità di investimento nell’interesse dello stesso Mariani al fine di costituire un capitale da liquidare alla scadenza delle polizze;



- ciò risultava dalla polizza n. 30823104 – contratta in data 18/03/2015- relativa al credito azionato sottoscritta dalla società (quale contraente) nell'interesse dall'assicurato Mariani Roberto e con durata di 15 anni;
- identici prodotto venivano sottoscritti da altre società del gruppo in cui il Mariani aveva ricoperto cariche gestorie;
- secondo quanto previsto nelle condizioni della citata polizza la stessa aveva una durata di 15 anni con scadenza nel 2030 e prevedeva la impossibilità di riscatto nelle prime tre annualità, la riduzione del valore del riscatto a seconda che il riscatto anticipato venisse esercitato prima della quinta ricorrenza annuale ovvero fra la quinta e la decima ricorrenza annuale, e la ammissibilità di un riscatto senza penali dopo la decima annualità;
- alla luce delle suddette condizioni il credito non era esigibile;
- nello stesso verbale di assemblea della società del 07/03/2018 si dava atto della possibilità per Roberto Mariani (e per il fratello) di poter riscotere gli importi del TFM alla scadenza delle rispettive polizze;
- infine la somma eventualmente dovuta a tale titolo ammontava tutt'al più ad E. 30.000,00 (al netto di penali di riscatto eventualmente applicabili) riferibile all'ultimo mandato triennale del Mariani stante l'acconto di E. 12.399,00 presente in bilancio e risalente a prima degli anni 2000.

La causa veniva iscritta al n. RG 3465/2019 e designato quale G.I. il Giudice dott.ssa Francesca Ercolini. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/10/2019 si costituiva in giudizio Mariani Roberto rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Piacchia al Tribunale di Ancona contrariis reiectis, previa concessione dell'esecuzione provvisoria per intero o parziale del decreto opposto: 1) disporre la riunione di questo giudizio a quello RG 3179/2019 tra Macrosoft srl c Mario Mariani per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; 2) autorizzare la chiamata in causa ad iniziativa di Roberto Mariani di Pharmagest Interactive S. A. PI: FR39403561137, in persona del legale rappresentante pro tempore alla sede legale di Villers Les Nancy Cedex (Francia) Allée de Saint Cloud 5, BP 117; 3) Dichiarare inammissibile l'opposizione per nullità della procura alle liti; 4) ritenere la propria competenza anche in relazione alla eccepita nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 35 Statuto; 5) Rigettare per i titoli e le causa di cui in premessa l'opposizione in toto o per quanto di ragione perché infondata in fatto ed in diritto; 6) In via subordinata, accertato per i titoli e le causa di cui in premessa il diritto di Roberto Mariani a percepire a titolo di TFM maturato come in premessa ovvero, sussistendone le condizioni, condannare Macrosoft srl a pagare a Mariani la somma di danaro di cui al ricorso per ingiunzione oltre interessi dalla domanda al saldo o la diversa di giustizia;*



7) In via ulteriormente subordinata, accertato il diritto di Roberto Mariani al compenso maturato a titolo di TFM come in premessa liquidare ove mai l'importo residuo esigibile nella eventuale minore misura determinando nel corso del giudizio la decurtazione da operare da tale importo in relazione alle penalità necessarie per il riscatto anticipato della polizza 30823104, occorrendo tramite CTU e condannare Macrosoft srl a pagare a lui la somma di danaro residua come da ricorso per ingiunzione oltre interessi dalla domanda al saldo o la diversa minore di giustizia; 8) In via subordinata ed alternativa per l'ipotesi accoglimento della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale, previo accertamento del rifiuto di obbligarsi da parte di Macrosoft srl ai termini di cui alla transazione generale novativa in atti del 14.9.2018 e per i titoli e le causali di cui in premessa in relazione alla transazione 14.9.2018 e con riferimento all'art. 1381 cc condannare Pharmagest Interactive S.A a indennizzare Roberto Mariani accertando l'importo dovuto a tale titolo in euro 42.399,00 ovvero nella minore misura di giustizia corrispondente primariamente nella misura oggetto del ricorso per ingiunzione di Roberto Mariani contro Macrosoft srl o nella minore di giustizia ovvero, comunque, partitamente a risarcire a Roberto Mariani il danno subito da liquidare negli importi anzidetti ovvero nel minore di giustizia pari alla differenza tra l'importo del TFM maturato e l'importo dell'onere per il riscatto delle polizze; 9) Vittoria di spese e condannarsi ex art. 96 c. 1 e 2 cpc Macrosoft srl al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa tenendo conto della qualità delle parti" (cfr. conclusioni rassegnate all'ultima pag. della citata comparsa e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; alla udienza di pc la difesa di parte opposta ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: " Piaccia al Tribunale di Ancona contrariis reiectis così provvedere: 1. ritenere la propria competenza anche in relazione alla eccepita nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 35 Statuto; 2. rigettare per i titoli e le causali di cui alla comparsa di risposta e alla prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc l'opposizione in toto, o per quanto di ragione, perché infondata in fatto ed in diritto; 3. In via subordinata, accertato per i titoli e le causali di cui alla comparsa di risposta e prima memoria ex art. 186 c. 6 cpc il diritto di Roberto Mariani a percepire a titolo di TFM maturato, ovvero, sussistendone le condizioni, condannare Macrosoft srl a pagare a Mariani la somma di danaro di cui al ricorso per ingiunzione oltre interessi dalla domanda al saldo o la diversa di giustizia; 4. in via ulteriormente subordinata, accertato il diritto di Roberto Mariani al compenso maturato a titolo di TFM liquidare ove mai l'importo residuo esigibile nella eventuale minore misura determinando la decurtazione da operare da tale importo in relazione alle penalità necessarie per il riscatto anticipato della polizza 30823104, occorrendo tramite CTU e condannare Macrosoft srl a pagare a lui la somma di danaro residua come da ricorso per ingiunzione oltre interessi dalla domanda al saldo o la diversa minore di giustizia; Vittoria di spese"; cfr. foglio di pc depositato in data 22/02/2022).



Con DP n. 149/2019 veniva designato quale G.I. il Giudice dott.ssa Pompetti.

Alla prima udienza del 28/11/2019 il G.I., non autorizzava la chiamata in causa della società Pharmagest Interactive S. A. richiesta dalla difesa di parte opposta; non disponeva la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. RG 3179/2019 pure richiesta dalla difesa dell'opposto; non concedeva la provvisoria esecuzione; assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disponeva la comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. per l'udienza del 14/05/2020 (cfr. verbale di udienza; questo Tribunale conferma integralmente la citata ordinanza con specifico riferimento alla decisione di rigetto della istanza di riunione e della autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della suddetta società).

La causa subiva dei differimenti in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

A scioglimento della riserva assunta alla udienza (a trattazione scritta) del 10/12/2020 con ordinanza emessa in data 23/12/2020 il G.I. concedeva al D.I. la provvisoria esecuzione in accoglimento della istanza avanzata dalla difesa dell'opposto; rigettata la richiesta istruttoria avanzata solamente da quest'ultima e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Alla udienza del 24/02/2022 – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati alle parti – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le parti hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica. Si da atto che la comparsa conclusionale di parte opponente risulta depositata in via telematica per ben cinque volte nella data del 26/04/2022 sebbene in orari diversi. Nessuna spiegazione è stata fornita dalla difesa di parte opponente del suddetto plurimo deposito della comparsa conclusionale nella successiva memoria di replica)).

All'esito il G.I. riservava di riferire al collegio per la decisione.

Si fa presente che il G.I. dott.ssa Pompetti Gabriella è stata in congedo dal 28/07/2022 al 19/09/2022.

Orbene -ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato e passando all'esame della controversia- in primo luogo va rigettata – perché infondata- l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di parte opponente sulla base dell'art. 35 dello statuto della Macrosoft s.r.l.

L'eccezione non è fondata in primo luogo per il dirimente ed assorbente motivo per cui la citata clausola non riguarda le controversie fra la società e gli amministratori (quale è quella in esame).

Infatti, l'art. 35 dello Statuto della Macrosoft (lo "**Statuto**" del 27/07/2001), statuisce testualmente che *"le vertenze che dovessero insorgere tra soci, tra soci e amministratori e liquidatori, comunque riguardanti i rapporti sociali di ogni specie, verranno deferite a un Collegio Arbitrale di tre membri, di cui due nominati*



uno per ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri così designati; in mancanza di accordo il terzo verrà nominato, a richiesta anche della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Macerata; il Collegio deciderà "pro bono et aequo" senza obblighi di procedura ed in via definitiva" (cfr. ns. doc. 1).

La citata disposizione fa riferimento alle controversie fra "i soci" o "fra soci e amministratori e liquidatori" relative "al rapporto sociale": il rapporto che intercorre fra amministratore e società è palesemente non ricompreso.

È infatti innegabile che i rapporti fra soci e gli amministratori sono diversi rispetto a quelli intercorrenti tra la società ed il suo organo gestorio, così che essi non possono essere ricompresi in via analogica nel perimetro delineato dalla clausola *de qua*.

Come è noto l'art. 34 del D.Lgs. 5/2003, al comma IV prevede che "gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro".

E' evidente dal suo stesso tenore che la norma richiede un'espressa previsione che estenda la devoluzione in arbitri di simili azioni, non potendo la stessa desumersi indirettamente o per via analogica.

A quanto sopra si aggiunga che il citato art. 35 dello Statuto della società è nullo per violazione del citato art. 34 comma II, come eccepito dalla difesa di parte opposta.

Il citato art. 34 ai comma I e II recita: "1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell' [articolo 2325-bis del codice civile](#), possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale".

Il citato art. 35 (che prevede una ipotesi di arbitrato irrituale) appare dunque con evidenza confliggente con le citate disposizione posto che al comma II prevede invece il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società (nel caso di specie invece due arbitri su tre devono essere nominati dalle parti).

Ne deriva che la clausola è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio -se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato



decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c. — con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (cfr. anche in motivazione Cass. 2017 n, 23485) non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (cfr. anche in motivazione Cass. n. 21422 del 2016; cfr. anche Cass. Civ. 16556/2020. La giurisprudenza antecedente citata dalla difesa dell'opponente non è ivi pertinente).

L'eccezione di inesistenza della procura alle liti, sollevata in comparsa di costituzione e risposta, non è stata riproposta dalla difesa di parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni (in sede di comparsa conclusionale la stessa parte né da atto sub n. 5 pag. 11 ove si afferma che *"Questa difesa non ha insistito sulla eccezione che in limine propone, ma ha preso atto della sanatoria mediante deposito di procura notarile esibita all'udienza del 28 novembre 2019 e poi depositata telematicamente...omissis"*). La difesa di parte opposta non ha riproposto neppure la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. in sede di costituzione).

Per cui non viene esaminata.

Passando a questo punto all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che l'opposizione spiegata dalla società al citato D.I. sia infondata e come tale vada rigettata con conseguente conferma del D.I. al quale va dunque concessa la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.

Va comunque precisato che ai fini della decisione della presente controversia si tiene esclusivamente conto dei fatti e delle circostanze allegare nel rispetto di termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* e -quindi- di quello *probandum* (in particolare - quanto alla difesa attorea- va dichiarata l'inammissibilità in quanto nuova della domanda formulata per la prima volta con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e volta ad ottenere in via riconvenzionale la condanna dell'opposto *"al pagamento di tutti gli oneri e/o le penali di riscatto che dovessero essere applicate da Generali, con condanna dello stesso a rimborsare ogni spesa, costo e/o onere di altro tipo che Macrosoft S.r.l. dovesse essere tenuta a sostenere"*). E' doveroso sottolineare altresì che comunque la difesa di parte opponente non ha mai specificatamente allegato le penali, i costi e gli oneri predetti né li ha documentati, come si dirà infra. Di conseguenza non può essere accolta neppure la richiesta di CTU avanzata per la prima volta dalla difesa di parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni).

Vengono qui integralmente condivise e fatte proprie le argomentazioni – in fatto e in diritto- già adottate dal G.I. con l'ordinanza emessa in data 20/12/2020 (e sostanzialmente non confutate da



nessuna delle difese delle parti in causa che nulla hanno argomentato negli scritti difensivi conclusionali).

Orbene è pacifico (perché documentato e non contestato) che:

- il sig. Mariani ha svolto l'attività di Amministratore della citata società e ha cessato la carica in data 14/09/2018;
- era stato riconosciuto all'amministratore il trattamento di fine mandato (cfr. anche art. 25 comma II dello Statuto della società prodotto dalla difesa di parte opponente);
- a titolo di TFM veniva riconosciuto al Mariani Roberto l'importo di E. 42.398,51 (vedasi la delibera del Cda del 07/03/2018; la polizza n. 30823104 stipulata per il TFM e prodotta sub doc. n. 2 fasc. opponente);
- in data 18/03/2015 la società Macrosoft s.r.l., in persona dell'allora amministratore Mariani Roberto, ha effettuato un accantonamento del TFM mediante la stipula di una polizza dell'importo di E. 20.000,00;
- la suddetta polizza prevede come contraente la società, come assicurato il sig. Mariani Roberto e come beneficiario (sia in caso in caso di morte che di vita) la società contraente; la durata della polizza veniva fissata in 15 anni;

La difesa della società opponente ha eccepito l'inesigibilità del credito relativamente all'importo oggetto di polizza rilevando che la polizza assicurativa stipulata scade nel 2030.

L'assunto non ha pregio.

Come è noto le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita.

La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori.

Infatti il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l'art. 2120 c.c. regola la diversa figura del TFR).



L'art. 2389 del codice civile stabilisce che *"i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea"*.

Salvo previa determinazione dello statuto, dunque, spetta ai soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche spettanti agli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell'incarico o al termine dello stesso (artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, cod. civ.).

Sebbene manchi nella disciplina civilistica l'espressa previsione dell'indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di "compenso" *lato sensu* inteso.

In assenza di un'espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall'assemblea dei soci.

La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società.

In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione; oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili.

Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è **"autonomo"** e **"distinto"** da quello precedente, in quanto si fonda su un **"atto di volontà"** (la **delibera di nomina**), che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico. L'autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l'esigibilità dell'indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (norma AIDC n. 125/1995).

In ragione del particolare regime di tassazione è invalsa la prassi di stipulare polizze attraverso le quali la società provvede all'accantonamento del TFM (infatti nel caso in cui il **beneficiario** della polizza sia la società, come è nel caso in esame- i premi corrisposti alla compagnia di assicurazione non rappresentano un costo ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest'ultima; l'unico costo deducibile in capo alla società è rappresentato **dalla indennità di fine mandato**; cfr. **Circolare del Ministero delle finanze n. 14 del 17 giugno 1987**, circolare n. 3/2012 dell'Agenzia delle Entrate; Sulla tassazione del trattamento di fine mandato è intervenuto anche il Governo Monti che con la Legge 201/2011 ha previsto che *"le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori di società di capitali devono essere tassate ordinariamente a prescindere dalla loro entità (senza quindi tener conto della*



franchigia di un milione di euro) solo in mancanza di atto con data certa" cfr. anche articoli 105 e 17 del TUIR e art. 95; pertanto i contratti stipulati dall'1/1/2001 – non sono assoggettati ad alcuna ritenuta e sono tassati in capo alla società quali componenti positivi di reddito).

La polizza di assicurazione per il trattamento di fine mandato dell'amministratore di società è - quindi- uno strumento che consente di beneficiare di importanti vantaggi fiscali.

L'accantonamento in tal caso è indiretto, nel senso che il capitale verrà accumulato dall'assicurazione stessa; sarà poi la società a riscattarlo alla fine del periodo considerato al fine di far fronte proprio all'obbligo assunto nei confronti dell'amministratore.

La stipula della **polizza** da parte della società è, quindi, legata alla copertura dai rischi di insolvenza dell'importo da corrispondere all'amministrazione una volta cessato dalla carica.

Ne consegue, quindi, che la polizza deve essere riscattata al momento della cessazione dell'incarico dell'amministratore in favore del quale viene prevista (salvo diverso accordo).

La società sovente decide di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione caso vita o caso vita/morte (come è nel caso in esame) che offre diversi vantaggi fra cui: a) la rivalutazione del capitale; b) il fatto che le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e inesquestrabili (art. 1923 c.c. - confermato dalla Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008); c) una protezione assicurativa e una salvaguardia della liquidità (accantonare annualmente quanto necessario all'erogazione del T.F.M.).

I soggetti coinvolti nella polizza sono: la società in qualità di contraente, l'amministratore quale soggetto assicurato ed, infine, il beneficiario che può essere la società (come è nel caso in esame) ovvero l'amministratore (o i suoi eredi).

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende che:

- il sig. Roberto Mariani ha diritto di ottenere dalla società opponente il pagamento delle indennità di fine Mandato concordato nella misura di E. 42.398,51 (cfr. art. 25 comma II dello Statuto; cfr. delibera del Cda del 07/03/2018);

- il suddetto credito è divenuto esigibile al momento della cessazione dell'incarico di amministratore risalente al 14/09/2018 in quanto a nulla rileva che la polizza sia stata stipulata per la durata di anni 15 in quanto -nel caso di specie- non vi è stato uno specifico accordo fra il Mariani e la società volto a differire il pagamento della indennità alla scadenza della Polizza in deroga al principio generale sopra esposto;



- la stipula della polizza (effettuata fra l'altro in deroga alla previsione statutaria che al citato art. 25 comma II prevede l'accantonamento annuale) ha rappresentato per la società solo un particolare modo di accantonamento finalizzato a beneficiare del trattamento fiscale previsto mentre per l'amministratore è uno strumento di garanzia per le ragioni sopra esposte;
- la società opponente, beneficiaria della polizza, era obbligata (a partire dal 14/09/2018) a pagare le suddette indennità e quindi eventualmente a riscattare la polizza per far fronte al pagamento dell'obbligo assunto nei confronti dell'amministratore (non sono state depositate le condizioni generali della polizza; in particolare va rilevato che quelle depositate dalla parte opponente sub doc. n. 5 non sono riconducibili alla polizza di cui si discute in quanto non risultano essere state sottoscritte e allegare alla polizza predetta; comunque le eventuali limitazioni e/o penali in casi di riscatto anticipato restano a carico della società beneficiaria nel caso in cui ritenga di procedere al riscatto della predetta per poter procedere al pagamento di quanto richiesto dall'amministratore);
- in assenza, quindi, di un diverso e specifico accordo (fra la società e il suo amministratore) volto a differire il pagamento della indennità di fine mandato alla scadenza della polizza (in deroga al principio generale della sua esigibilità al momento della cessazione dell'incarico) la Macrosoft resta obbligata al pagamento del TFM a partire dal momento della cessazione dell'incarico secondo i principi generali sopra esposti (ed ivi non derogati dalle parti);
- infatti non sussiste un accordo in tal senso fra la società odierna opponente e il sig. Roberto Mariani raggiunto al momento dell'assunzione della carica di amministratore da parte del sig. Mariani Roberto, al momento della stipula della polizza in esame, al momento della delibera di riconoscimento della suddetta indennità, né successivamente;
- infatti nulla viene a tal riguardo previsto e concordato nella transazione stipulata in data 14/09/2018;
- mentre la dichiarazione resa dal Presidente Mario Mariani - nel corso dell'assemblea dei soci della Macrosoft s.r.l.- è del tutto irrilevante sia perché non può in alcun modo vincolare il sig. Roberto Mariani (fra l'altro neppure presente; cfr. verbale depositato dalla opponente) sia perché comunque antecedente alla scrittura del 14/09/2018 (nella quale - lo si ripete- non vi è alcuna pattuizione che subordini il credito derivante dal TFM alla scadenza delle polizze); inoltre con la citata delibera l'assemblea si limita semplicemente a prendere atto e ad accettare le dimissioni degli amministratori uscenti e a prendere atto della dichiarazione dei predetti di non avere null'altro da pretendere nei confronti della società ad eccezione del TFM che i consiglieri Mariani avrebbero dovuto percepire alla scadenza delle polizze stipulate con le Generali; quindi non ha contenuto decisivo ed inoltre come si



è detto sul punto nessun accordo era stato raggiunto dal Mariani e dalla Società neppure successivamente con l'atto transattivo del 14/09/2018 (stipulato anche per conto della odierna società controllata della stipulante e comunque dalla predetta ratificata);

- infine non è fondata – perché non dimostrata e perché comunque contrastante con il riconoscimento contenuto nella delibera del 07/03/2018 (che supera eventuali diverse annotazioni contabili)- l'eccezione di parte opponente secondo cui il credito del Mariani sarebbe pari ad E. 30 mila (ovvero pari all'importo della polizza a seguito di riscatto) stante l'acconto di E. 12.399,00 dal predetto già ricevuto (a tal riguardo si evidenzia che nella citata delibera si fa esclusivo riferimento all'acconto ricevuto dal solo Mariani Mario).

Quindi ed in conclusione l'opposizione al citato D.I. e tutte le eccezioni sollevate dalla società opponente vanno rigettate.

Ne consegue l'integrale conferma del D.I. n. a cui va concessa la definitiva esecutorietà.

Le spese seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi), avuto riguardo al valore della controversia (pari alla somma ingiunta, per cui lo scaglione è quello da E. 26 mila, 01 ad E 52 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo relativo alla fase "trattazione-istruzione" viene ridotto del 30%; mentre non si ritiene di applicare l'aumento del 20% richiesto ex art. 4 comma 8 del Dm 55/2014 dalla difesa di parte opposta nella nota spese depositata in allegato alla comparsa conclusionale non ricorrendone i presupposti).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 3465/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

L'opposizione a D.I. n. 613/2019 e tutte le eccezioni e domande proposte dalla società Macrosoft s.r.l. perché infondate per le causali di cui in motivazione;

per l'effetto

CONFERMA

Integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 613/2019, ivi opposto, a cui concede la definitiva esecutorietà;

CONDANNA



La società opponente, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 6738,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/07/2022

IL Presidente

Dott. Sergio Casarella

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

